



COMUNE DI CONTIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Via del Municipio, 3 tel 0746/707362

Ord. n. 50/2020

ORDINANZA DI EMERGENZA DI CARATTERE SANITARIO E DI PROTEZIONE CIVILE COVID.19 MISURE PER CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS - *ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE*. DEFINIZIONE MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA RIAPERTURA CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministero dell'Interno del 22.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il DPCM del 22.03.2020;

VISTO il decreto legge n. 25 marzo del 2020, n. 19;

VISTO il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato al 13 aprile le misure di contenimento del coronavirus stabilite nelle disposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00024 del 09.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il DPCM del 10.04.2020 contenente le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 3 maggio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante " Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della

Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00029 del 15.04.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00031 del 17.04.2020, avente ad oggetto " *Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18.04.2020, avente ad oggetto: " *Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV ?2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali*";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 aprile 2020, n. Z00035 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la nota del Ministero della Salute n. 12302 del 08.04.2020, avente ad oggetto: " *Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, che si allega alla presente nota costituendone parte integrante e sostanziale*";

VISTA la nota della Prefettura di Rieti prot. pref. n. 6776 del 29.04.2020, avente ad oggetto: " *Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, che si allega alla presente nota costituendone parte integrante e sostanziale*", che richiama l'attenzione sulla disposizione che stabilisce che "i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori"

VISTA la nota prot. pref. n. 6860 del 03.05.2020 della Prefettura di Rieti, contenente "Indicazioni circa apertura cimiteri dal 4 maggio", in cui, superando il precedente indicazione contenuta nella nota della Prefettura prot. pref. n. 6776 del 29.04.2020, precisa che:

- sono consentiti gli spostamenti, nell'ambito della propria regione, per far visita ai defunti nei cimiteri, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché del divieto di assembramento;

- resta ferma, tuttavia, la facoltà, per le SSSL, di disporre, così come previsto per i parchi , (cfr. articolo 1, lettera e) del DPCM 26 aprile 2020) la temporanea chiusura, laddove non risultasse possibile assicurare in altro modo il rispetto delle prescrizioni sopraindicate;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica , ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

La riapertura dei Cimiteri comunali di Contigliano, San Filippo e Collebaccaro dal giorno 05.05.2020 secondo le seguenti fasce orarie:

- lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 09.30 alle ore 13.30
- martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 17.30

Dipendenti comunali, con il supporto di unità del Gruppo Comunale di Protezione Civile, vigileranno sul rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento della distanza interpersonale. Ciascun utente è tenuto a indossare permanentemente la mascherina, per l'intero stazionamento presso le aree pubbliche in oggetto. È altresì tenuto a indossare i guanti in caso di manipolazione di strumenti e manufatti di utilizzo comune (rubinetti, attrezzi etc).

Per evitare assembramenti l'accesso avverrà con le seguenti prescrizioni:

- Nel caso di esequie potranno accedere un numero massimo di 15 congiunti che dovranno mantenere sempre le opportune distanze di sicurezza ed indossare protezioni delle vie respiratorie
- Per la visita ai defunti il personale addetto consentirà l'accesso a una sola persona per tomba o loculo.

Più di tutto, si auspica che ciascuno abbia piena consapevolezza del perdurante stato di pericolo sanitario, tuttora incombente; e adotti con precisione e disciplina tutte le misure occorrenti, a tutela della salute personale e pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 del DL. 25 marzo 2020 n. 19.

Le predette misure sono efficaci fino al 17 maggio 2020, salvo proroga.

AVVERTE

Salvo eventuali aggiornamenti della situazione, il Sindaco ricorda che - salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2 del d.l. n. 19 del 2020, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- Alla Stazione Carabinieri di Contigliano
- Alla Polizia Locale Sede
- Alla Prefettura di Rieti

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Dalla Residenza, li 04.05.2020



Il Sindaco
Paolo Lancia